



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI G.P.L (GAS PROPANO LIQUIDO) E RELATIVA INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO IN COMODATO D'USO GRATUITO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA. CIG: 8380946F6A

TENUTO conto di un importo a base d'asta di € 0,55 per litro oltre iva (€ 0,671 iva compresa) per il consumo dell'ultimo anno (circa 26.600 litri) il valore dell'appalto è stimato in € 17.848,60 iva inclusa annui, fatto salvo il ribasso di gara, per complessivi € 71.394,40 iva inclusa nei quattro anni;

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di Gas Propano Liquido (G.P.L.) ad uso riscaldamento per gli uffici della Sede dell'Ente Parco Nazionale della Sila per per 4 (quattro) annualità, salvo proroga annuale, ivi compreso la fornitura, posa in opera e manutenzione gratuita del serbatoio interrato da 5.000 LT.e relativo contatore, in comodato d'uso gratuito (da porre come da planimetria allegata) e lavori di installazione, compresa, eventualmente, la condotta di avvicinamento al locale caldaia compresa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni dovute per l'installazione e la prescritta certificazione antincendio (i cui requisiti devono essere conformi alla normativa vigente in materia e specificatamente in materia di sicurezza) ed ogni onere accessorio. Si precisa che ad oggi, il serbatoio è già presente e se ne chiederà la rimozione all'attuale fornitore. La condotta verso il locale Caldaia è altresì già presente ed andrà eventualmente raccordata per effetto della posa in opera del nuovo Serbatoio
2. L'appalto verrà esperito mediante procedura elettronica (R.D.O.) tra più ditte specializzate nel settore di competenza ai sensi del comma 6 dell'art. 36 D.Lgs. n.50/2016, individuate dall'elenco degli operatori abilitati, rilasciato dalla piattaforma del Mepa di Consip s.p.a. in favore della ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta omnia, comprensivo di euro € 0,55 al litro esclusa IVA al 22%.

ART. 2 - Durata dell'appalto e periodi di fornitura e somministrazione

1. L'appalto ha la durata di quattro anni dalla data del primo ordinativo della fornitura, salvo un anno di proroga;
2. I periodi di fornitura e somministrazione sono di massima coincidenti, nell'anzidetto arco di tempo, con quelli previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di accensione degli impianti di riscaldamento;
3. In relazione all'andamento climatico tali periodi potranno essere anticipati o posticipati in base alle disposizioni di legge o in base alle autorizzazioni in merito emesse dalle competenti autorità e l'Amministrazione dell'Ente Parco potrà comunque chiedere la consegna del Gas Propano Liquido (G.P.L.) per i propri uffici, con giorni di anticipo, rispetto ai periodi previsti dalla legge, necessari perché sia possibile l'accensione degli impianti di riscaldamento sin dal primo giorno in cui la legge lo consente. Potrà altresì chiedere in qualsiasi momento la consegna di quantitativi di Gas Propano Liquido (G.P.L.) ove ciò si renda necessario in relazione a manutenzione, verifiche e prove degli impianti di riscaldamento.
4. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di ordinare quantitativi di fornitura in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'importo posto a base d'asta (art. 11 del R.D. 18 Novembre 1923, n. 2440).
5. L'Amministrazione si riserva altresì, di prorogare di un ulteriore anno il contratto affidato, previo accertamento da parte del RUP della congruità e convenienza.



ART. 3 - Quantità di Gas Propano Liquido (G.P.L.) oggetto dell'appalto

1. La quantità di Gas Propano Liquido (G.P.L.) oggetto dell'appalto è determinata presuntivamente in litri 26.600 circa all'anno. E' espressamente esclusa la facoltà per le ditte concorrenti di presentare offerta per la fornitura di G.P.L. per quantitativi inferiori ai litri presuntivamente sopra individuati. L'appalto è a misura. L'importo è presunto e non garantito.
2. Ove per andamento climatico favorevole, per contenimento dei consumi in base a norme legislative o per qualsiasi altro motivo, dovesse verificarsi nel corso dell'anno un consumo di combustibile inferiore alle previsioni di cui sopra l'Ente Parco sarà tenuto solo al pagamento di quello commissionato e consegnato, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare pretese di sorta in relazione alle previsioni stesse.

ART. 4 - Uffici e Strutture cui è destinato il Gas Propano Liquido (G.P.L.)

1. Gli uffici cui è destinato il Gas Propano Liquido (G.P.L.) da riscaldamento sono quelli siti in via Nazionale snc, Loriga di San Giovanni in Fiore (CS) sede dell'Ente Parco ove sarà trasportato e scaricato;
La Ditta appaltatrice è comunque tenuta a fornire il combustibile, agli stessi patti e condizioni, anche ad altri uffici che nel corso dell'appalto dovessero essere istituiti o dovessero transitare nella competenza dell'Amministrazione dell'Ente Parco, o che sono già nella propria disponibilità ma non serviti da riscaldamento a gas GPL.
2. Qualora, si dovesse verificarsi l'ipotesi di soppressione e/o cambiamento del tipo di combustibile per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento la ditta appaltatrice dovrà sospendere la fornitura senza pretese alcuna.

ART. 5 - Tempi di consegna

1. La consegna del Gas Propano Liquido (G.P.L.) da riscaldamento presso al sede dell'Ente Parco deve avvenire entro 2 giorni (due giorni), dalla ricezione a pec o e-mail, della relativa commissione fatta da parte dall'Amministrazione dell'Ente Parco. In caso di urgenza l'Ente potrà richiedere la fornitura entro le successive 24 ore.
2. La Ditta fornitrice è comunque tenuta a concordare direttamente di volta in volta il giorno e l'ora della consegna con gli uffici destinatari della fornitura.
3. I lavori di installazione e le autorizzazioni prescritte di legge dovranno definirsi entro e non oltre i 15 gg successivi all'aggiudicazione e affidamento del servizio. E' fatto onere all'aggiudicataria di monitorare i consumi e quindi provvedere alla fornitura del GPL, anche senza apposito ordinativo, allorché accerti che il combustibile stia terminando. In tal caso ne darà comunicazione al personale preposto dell'Ente
4. E' fatto comunque onere all'aggiudicataria di monitorare i consumi e quindi provvedere alla fornitura del GPL, anche senza apposito ordinativo, allorché accerti che il combustibile stia terminando. In tal caso ne darà comunicazione al personale preposto dell'Ente

ART. 6 - Penalità

La Ditta fornitrice riconosce all'Ente Parco il diritto di applicare la seguente penalità:

1. Nel caso di mancata o ritardata erogazione del servizio, senza giustificato motivo, nei termini di consegna esplicitati all'art. 5, si applicherà una penale, per ciascun giorno lavorativo di ritardo, pari ad un quindicesimo (1/15) dell'importo dell'ordinativo, che sarà detratto in sede di liquidazione delle spettanze. Allo scadere del quindicesimo giorno lavorativo di ritardo, l'ordinativo si intenderà revocato e la società non solo sarà esclusa da ulteriori successive forniture, ma sarà tenuta al pagamento



dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto della fornitura di che trattasi da altra Ditta commerciale.

2. Nel caso dovessero verificarsi ammanchi di combustibile rispetto al quantitativo ordinato o danni agli impianti derivanti dalla qualità del prodotto o dal personale della ditta fornitrice, questa risponderà direttamente nella misura del danno subito dalla stazione appaltante. Qualsiasi danno, arrecato durante la fornitura, al personale dipendente, al pubblico o a cose, dovrà essere risarcito direttamente dalla ditta appaltatrice, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo.

ART. 7- Polizza RCT e responsabilità

1. Per eventuali danni derivanti dalla fornitura, arrecati a persone o cose, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà essere fornita di adeguata copertura assicurativa (polizza RCT) per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.

2. Resta invece onere di ciascun fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

3. L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

4. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

5. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

6. La società è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

7. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il fornitore deve effettuare

il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura,

quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

8. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi e dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del servizio.

ART. 8 - Pagamenti

1. Ai fini del pagamento la Ditta appaltatrice dovrà far pervenire al competente ufficio Tecnico dell'Ente Parco le fatture e i documenti di viaggio dai quali risultino i mc di G.P.L. da riscaldamento consegnati, desumibili dalla stampigliatura apposta dall'apposito contatore volumetrico, sui documenti di viaggio stessi e sui quali dovrà essere apposta all'atto della consegna, la firma del responsabile del destinatario della fornitura preposto alla ricezione, nonché il timbro dell'ufficio. Alla relativa liquidazione si provvederà, ai sensi delle vigenti leggi in materia di contabilità entro 60 gg. dalla ricezione, previa verifica del DURC.

E' vietata la cessione del Credito. Il subappalto è autorizzato conformemente alla norma.



L'importo determinato in ragione del ribasso in € _____ per lt. è comprensivo di accise, oneri fissi, imposte, bolli, comunque denominati, al netto di iva. Le fatture saranno emesse bimestralmente.

ART. 9- Revisione prezzo della Fornitura

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, si procederà secondo la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in mancanza potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio di Cosenza.

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

In ogni caso prima di procedere all'aumento, l'aggiudicatario dovrà darne formale comunicazione all'Ente che provvederà a darne approvazione scritta, con riserva di recesso con preavviso di mesi 3.

ART. 9 - Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti è deferita esclusivamente alla competenza del Foro di Cosenza.

ART. 10- Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese di contratto, bolli, registrazioni, accessori e conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria. Alla registrazione si procede in caso d'uso

ART. 11- Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. L'Appaltatore s'impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679

ART. 12 - Tracciabilità finanziaria

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

f.to Il Rup
Dott. Salvatore Tiano

f.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo
avv. Vincenzo Filippelli

f.to Il Direttore ff
Ing. Domenico Cerminara